



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

RISORSE UMANE TECNOLOGICHE E TRIBUTARIE Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **250**

Del **21/10/2009**

OGGETTO:

RATEIZZAZIONE DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI FANO IN MATERIA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEFINIZIONE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO EFFETTUATO DA DUOMO GPA. I.E.

L'anno **duemilanove**, il giorno **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **17.35** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano	No	17) Mattioli Giacomo	Si
2) Aiudi Francesco	Si	18) Milesi Francesco	Si
3) Antonucci Domenico	Si	19) Minardi Renato Claudio	No
4) Bellucci Floriano	Si	20) Nicusanti Mauro	Si
5) Benini Luciano	Si	21) Paolini Marco	Si
6) Cavalieri Francesco	No	22) Napolitano Antonio	No
7) Cecchi Pierino	Si	23) Pierelli Massimo	Si
8) Ciancamerla Oretta	Si	24) Polidoro Dante Domenico	Si
9) Cicerchia Marco	Si	25) Sanchioni Daniele	No
10) De Marchi Carlo	No	26) Santorelli Alberto	Si
11) Di Sante Enzo	Si	27) Sartini Giuliano	Si
12) Ferri Oscardo	Si	28) Serfilippi Luca	Si
13) Fulvi Rosetta	Si	29) Stefanelli Luca	Si
14) Gresta Roberto	Si	30) Torriani Francesco	Si
15) Marinelli Christian	Si	31) Valentini Federico	Si
16) Mascarin Samuele	Si	32)	Si

Presenti: **25** Assenti: **6**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

Il Signor **SANTORELLI ALBERTO**, presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Bellucci Floriano, Cecchi Pierino, Mascarin Samuele.**

Oggetto: rateizzazione dei crediti vantati dal Comune di Fano in materia di oneri di urbanizzazione e definizione problematiche relative all'attività di recupero effettuato da DUOMO GPA.

In precedenza sono entrati i Consiglieri De Marchi, Aguzzi, Cavalieri, Napolitano, Minardi, Sanchioni.

SONO PRESENTI N. 31 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n.39/2007 con cui, tra l'altro, si è proceduto ad affidare a Duomo GPA l'attività di accertamento e recupero degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

Visto il vigente contratto tra il Comune di Fano e Duomo GPA sottoscritto per atto pubblico il 7/06/2007 (n.38323 rep.) e con successivo *addendum* del 20/12/2007 (n.38403 rep.) relativo, in particolare, alla garanzia fidejussoria come da richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti; precisato che la fidejussione garantisce **"altresi, fino ad un importo di euro 600.000,00 (seicentomila/00), le somme che saranno effettivamente riscosso entro il 31/12/2009 al netto dell'aggio, a fronte dell'attività posta in essere dalla concessionaria e notificata agli interessati entro il 31/12/2007"**;

Considerato che tale garanzia, che originariamente supportava gli equilibri di bilancio, non è più contemplata come un'entrata dell'ente in ossequio al principio della sostenibilità ordinaria delle fonti di finanziamento che prudentemente consiglia di far fronte ad uscite ordinarie con introiti ordinari;

Ritenuto che il Comune di Fano vanti comunque un credito al riguardo e che ogni decisione in ordine ad esso debba essere assunta motivatamente senza alcun pregiudizio per l'ente valutando ogni relativo aspetto;

Preso atto che la Duomo GPA ha più volte manifestato la necessità di prorogare la fidejussione in questione in considerazione della rilevanza del contenzioso amministrativo pendente avanti al TAR Marche e dei tempi della giustizia amministrativa;

Ritenuto che, stante la rilevanza del contenzioso, è presumibile che la definizione dello stesso, indipendentemente dagli esiti di primo grado, potrà essere effettuata solo avanti al Consiglio di Stato con gli aggravii temporali connessi ed inoltre con l'alea di eventuali sospensive;

Dato atto, pertanto, che possa essere ragionevolmente presa in considerazione la possibilità di prorogare la garanzia in questione senza l'escussione del relativo titolo con riduzione dell'importo garantito per la parte degli incassi effettuati su pratiche definite ante 31/12/2007 (somma pari ad euro 98.000,00) e che il valore della stessa fidejussione così ricalcolata (euro 502.000,00) debba essere prudentemente incrementato del tasso legale di interesse per cinque anni al fine di non arrecare alcun pregiudizio all'ente; il termine di cinque anni è prudenzialmente individuato tenuto conto dei tempi medi di definizione avanti al Consiglio di Stato di analoghe controversie;

Considerata l'attività del concessionario Duomo GPA e la particolare rilevanza pubblica assunta dalle relative problematiche;

Dato atto che al momento risulta sommariamente il seguente quadro:

avvisi emessi euro 2.715.740,31

riscossioni al 31/07/2009 euro 303.000,00 (dedotto aggio)

contenzioso al TAR MARCHE al 31/07/2009 euro 1.409.687,47 di cui euro 1.288.355,86 relativamente ad attività coperta dalla fidejussione;

Considerato che l'attività del concessionario risulta di significativa rilevanza per l'ente anche nella doverosa tutela dell'erario pubblico comunale;

Ritenuto che nel recente passato i calcoli relativi all'applicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione venivano elaborati e/o comunque assentiti dall'Ufficio Urbanistica dell'ente; che tale circostanza ha ingenerato forti, quanto comprensibili, tensioni con i cittadini e le imprese in ordine alla successiva attività di verifica effettuata da DUOMO GPA;

Ritenuto di dover confermare l'indisponibilità delle somme dedotte nell'attività di DUOMO GPA le quali sono da considerarsi attratte all'erario pubblico comunale ed aventi natura di obbligazione di diritto pubblico con ogni preclusione di connotazioni negoziali e per le quali non si può non procedere al recupero se non, attualmente, in violazione non solo dei principi di responsabilità contabile ma anche di quelli di responsabilità penale; rilevato che la quantificazione dell'esatto ammontare del contributo di costruzione risulta materia attratta al novero dei diritti soggettivi prescrivibile ordinariamente ai sensi del codice civile e che la vigente normativa statale e regionale fornisce adeguati strumenti normativi, in se idonei, alla determinazione dei relativi valori finanziari;

Rilevato che la presente attività amministrativa debba essere espletata, in ossequio ai principi di eguaglianza ed imparzialità dell'azione della p.a., rispetto a tutte le pratiche edilizie i cui conteggi risultino viziati ai sensi di Legge e/o Regolamento eccezion fatta per tutte quelle pratiche il cui modico valore sia inferiore, secondo il prudente apprezzamento della concessionaria, rispetto ai costi vivi relativi al recupero;

Ritenuto che, stante la particolare ed anomala situazione creatasi in ordine alla revisione successiva dei valori economici del contributo di costruzione relativo alle pratiche edilizie, si pone il problema di rapportarsi adeguatamente con i cittadini e le imprese rispetto all'attività di recupero;

Ritenuto che, a tal fine, occorre dunque anche considerare se siano applicabili le norme di cui all'art.16 comma n.2 del DPR 380/2001 ove si prevede il principio della rateizzazione, ancorchè presumibilmente concomitante al rilascio del titolo edilizio, nonché se le differenze richieste debbano osservare i principi generali desumibili dal regolamento delle entrate dell'ente;

Dato atto che la norma di Legge citata, che consente la rateizzazione del contributo di costruzione, non reca norme accessorie relative al pagamento di eventuali interessi a fronte della rateizzazione; rilevato che il principio desumibile dalla norma generale di cui all'art.6, comma n.3, del Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.322/1998 come integrato dalla successiva afferente deliberazione n.53/2000 è quello del pagamento degli interessi;

Rilevato che la quota del costo di costruzione non soggiace al principio della rateizzazione in quanto deve essere corrisposta in corso d'opera non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della costruzione; ritenuto, nel caso di specie, che in virtù degli accertamenti successivi prodotti in revisione delle quantificazioni originarie sia equamente quanto ragionevolmente applicabile anche alla citata specifica entrata il principio della rateizzazione ancorchè non ordinariamente previsto dal Legislatore nel TUE;

Rilevato che dal secondo comma dell'art.16 si desume, inoltre, una piena conferma della possibilità di rateizzazione della quota del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione. In sede di prima applicazione della L.n.10/1977 si era concluso che tale contributo non potesse essere rateizzato. L'art.47 della L.n.457/1978, con una norma transitoria, la cui durata era prevista per due anni, stabilì che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria venissero rateizzati in non più di quattro rate semestrali. Tale limitazione temporale che doveva durare sino al 20 agosto 1980 fu abolita dall'art.26bis del D.L.n.629/1979 convertito con Legge n.25/1980. Ora l'attuale testo unico prevede che, su richiesta del concessionario, il contributo per gli oneri di urbanizzazione possa essere rateizzato. Rispetto alla normativa precedente, si può pertanto osservare che è stata abrogata la previsione della rateizzazione in non più di quattro rate semestrali.

Rilevato inoltre che con l'attuale disciplina normativa viene lasciata all'amministrazione comunale la facoltà di concedere la rateizzazione a condizione, peraltro, che il concessionario ne faccia richiesta;

Ritenuto che la facoltà relativa alla rateizzazione possa trovare legittimi impedimenti sia nella mancanza di idonee garanzie finanziarie sia nella contestuale presenza di ricorsi e che pertanto la possibilità riconosciuta dalla Legge non attribuisce un diritto potestativo in capo ai richiedenti fermo restando la necessità, da parte della p.a., di definire ovviamente criteri generali al riguardo al fine di evitare forme di discrezionalità marcata che possano agevolmente sconfinare nell'arbitrarietà in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

Ritenuto peraltro che tale orientamento costituisca altresì un potenziale valido strumento di deflazione del contenzioso, tenuto conto del perdurare della crisi economica in atto, ponendosi anche l'obiettivo della tutela generale dei molteplici interessi pubblici emergenti e contemperando le istanze dei soggetti passivi;

Ritenuto altresì utile sia in relazione all'attività in corso sia in relazione alla futura attività che siano delineate metodiche comuni per la lavorazione delle pratiche al fine di ridurre ogni possibile margine di inutile contenzioso ed aggravio operativo ed al fine di rendere evidente l'imparzialità dell'azione amministrativa tramite una più marcata percezione della trasparenza del procedimento;

Rilevato che l'atto accertativo prodotto da Duomo GPA costituisca, nei soggetti passivi, comunque la facoltà di richiedere la rateizzazione di cui all'art.16, comma n.2, del DPR n.380/2001 per quanto sia diverso il contesto amministrativo di riferimento non più coevo al rilascio del titolo edilizio;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, che la rateizzazione in questione possa omettere l'applicazione di interessi salve le sanzioni di cui all'art.42 del DPR n.380/2001, nei confronti delle singole rate, in ragione della specificità della norma sanzionatoria citata prevista dal legislatore nazionale;

Ritenuto che per i soggetti che abbiano già proposto ricorso al TAR Marche l'ammissione alla rateizzazione sia possibile solo in presenza di formale rinuncia secondo i canoni dell'art.46 del R.D. n.642/1907 e senza condizioni (Cons.Stato -sez.V- sent.n.250/2006);

Condivisa la necessità, pubblicamente prospettata dall'Assessore al Bilancio, relativa alla creazione di un comitato tecnico (giuri) cui i contribuenti possano rivolgersi nei casi che presentino dubbi e margini interpretativi tali da essere debitamente analizzati fatta salva l'autonomia decisionale di Duomo GPA; ritenuto che in tale organismo tecnico possa essere sia un valido strumento deflattivo del contenzioso sia un'opportunità offerta soprattutto ai piccoli contribuenti; ritenuto che tale organismo possa opportunamente essere costituito dal difensore civico, da un professionista esterno e da un funzionario comunale individuati dal Direttore Generale (tale attività sarà resa a titolo gratuito); rimane salva la facoltà di DUOMO GPA di non aderire motivatamente alle soluzioni prospettate tenuto conto comunque della natura
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 250 del 21/10/2009

consultiva di tale organismo; tale giurì comunicherà tempestivamente al dirigente competente in materia di recuperi oneri di urbanizzazione ed al dirigente competente in materia di urbanistica quali siano gli aspetti maggiormente e comunemente più controversi;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere anche alla predisposizione di un Regolamento comunale relativo al contributo di costruzione per la migliore applicazione della relativa normativa; ritenuto che tale regolamento, oltre i prevalenti contenuti meramente compilativi in aderenza alla normativa nazionale e regionale in materia, dovrà contenere anche la definizione di aspetti più controversi; in relazione a ciò e tenuto conto del valore novativo e tipicamente amministrativo di tali soluzioni regolamentari (tecnicamente e/o giuridicamente controverse) la relativa applicazione dovrà necessariamente conformarsi al principio del "tempus regit actum" e pertanto tali assunti potranno essere applicati solo per le future pratiche edilizie in modo da evitare la compromissione del principio dell'affidamento amministrativo;

Vista la nota di Duomo GPA anticipata via fax il 13/10/2009 con cui è stato assentito il contenuto del presente provvedimento deliberativo senza condizioni od eccezioni di sorta al fine di preservare i comuni canoni di buona fede e cooperazione nell'esecuzione delle obbligazioni assunte;

Visto il verbale n. 37 del 15.10.2009 della 4^a Commissione Consiliare;

Visto il verbale n. 38 del 20.10.2009 della 4^a Commissione Consiliare;

Vista la L.n.241/1990;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000;

Dirigente responsabile (Dott.Celani): in data 12/10/2009 favorevole;

Rag.Capo (Dott.Giraldi): in data 13/10/2009 non dovuto;

ESCE IL CONSIGLIERE MILESI.

SONO PRESENTI N. 30 CONSIGLIERI

Preso atto della discussione emersa e riscontrato che è stato proposto il rinvio della trattazione, si procede alla votazione dello stesso, in forma palese:

- VOTANTI N. 30

- VOTI FAVOREVOLI AL RINVIO N. 13 (Aiudi, Benini, Ciancamerla, De Marchi, Fulvi, Mascarin, Minardi, Sanchioni, Stefanelli, Torriani, Valentini, Polidoro, Cavalieri)

- VOTI CONTRARI AL RINVIO N. 17

- ASTENUTI N. //

RIENTRA IL CONSIGLIERE MILESI - ESCE IL CONSIGLIERE POLIDORO.

SONO PRESENTI N. 30 CONSIGLIERI

Si procede, quindi, alla votazione dell'ernendamento allegato quale parte integrante e sostanziale (allegato B)

- VOTANTI N. 30

- ASTENUTI N. 10 (Aiudi, Ciancamerla, De Marchi, Fulvi, Mascarin, Minardi, Sanchioni, Stefanelli, Torriani, Valentini)

- FAVOREVOLI N. 20

Da ultimo si procede alla votazione della proposta emendata, in forma palese, con il seguente esito:

- PRESENTI N. 30

- VOTANTI N. 29

- ASTENUTI N. 1 (Cavalieri)

- VOTI FAVOREVOLI N. 18

- VOTI CONTRARI N. 11 (Aiudi, Benini; Ciancamerla, De Marchi, Fulvi, Mascarin, Minardi, Sanchioni, Stefanelli, Torriani, Valentini).

DELIBERA

1. di stabilire, in deroga al vigente Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate, che gli atti accertativi prodotti da DUOMO GPA relativamente al recupero degli oneri di urbanizzazione e del Costo di costruzione possano, a richiesta dei soggetti passivi, essere rateizzati senza interessi come da allegato prospetto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
 2. di consentire la proroga della fidejussione rilasciata da Duomo GPA sino alla definizione di tutti i ricorsi amministrativi pendenti relativi agli avvisi liquidati ante 31/12/2007 come da schema che si allega alla presente deliberazione; di confermare la scadenza della convenzione al 31/12/2010 salve le attività avviate entro tale data che la Duomo GPA condurrà debitamente a termine a stralcio così come previsto nei vigenti art.n.2-12 del contratto; di stabilire che l'importo garantito dalla fidejussione dovrà essere fissato in euro 577.300,00;
 3. di istituire una commissione tecnica (giurì) individuata e nominata come in premessa emendata per l'esame
- Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 250 del 21/10/2009 pag.3
prop. n.14486

delle questioni applicative ed interpretative di maggiore criticità descritte in narrativa dando atto che ... "tale organismo possa essere costituito dal Difensore Civico, da un Funzionario comunale individuato dal Dirigente responsabile in materia di recupero oneri; in caso di inerzia dello stesso, dal Direttore Generale, da un tecnico dipendente comunale individuato dal Dirigente di Area Tecnica"; la commissione opererà secondo le norme urbanistiche nazionali e regionali in vigore al momento del rilascio del relativo titolo edilizio e secondo gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza amministrativa salva, in ogni caso, la facoltà di Duomo GPA di non aderire motivatamente alle soluzioni prospettate; l'attività dei giuristi è resa a titolo gratuito;

4. in relazione all'insediamento della commissione tecnica di cui al precedente punto n.3 la concessionaria è invitata a sospendere per 90 giorni dalla presente deliberazione l'attività accertativa al fine di vagliare compiutamente gli orientamenti applicativi ed interpretativi da adottare uniformemente per i futuri accertamenti per il condiviso interesse al buon andamento delle relative attività;
5. di dare mandato al Direttore Generale di nominare un'apposita commissione composta da tre componenti (di cui almeno uno esterno all'ente individuato dai servizi urbanistici) per la predisposizione del regolamento comunale per il calcolo del contributo di costruzione; di precisare che tale regolamento sarà applicato solo alle pratiche edilizie rilasciate successivamente alla sua adozione; di precisare altresì, sin da ora, anche a salvaguardia degli interessi dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nei vigenti contenziosi avanti al TAR MARCHE che tale regolamento non potrà costituire, in alcun caso, interpretazione normativa autentica da parte dell'ente di prassi precedentemente adottate;
6. di dare mandato al dirigente competente in materia di recupero oneri di urbanizzazione a sottoscrivere idoneo ulteriore addendum contrattuale con Duomo GPA in esecuzione della presente deliberazione;

INOLTRE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 30
- VOTANTI N. 29
- ASTENUTI N. 1 (Cavalieri)
- VOTI FAVOREVOLI N. 18
- VOTI CONTRARI N. 11 (Aiudi, Benini, Ciancamerla De Marchi, Fulvi, Mascarini, Minardi, Sanchioni, Stefanelli, Torriani, Valentini)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000.

RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)

a) accertamenti fino ad euro 5.000,00:

10% versamento a favore di Duomo GPA in sede di definizione della rateizzazione;
il 90% in rate mensili, bimestrali o semestrali di eguale importo per massimo 12 mesi.

b) accertamenti superiori ad euro 5.000,00 fino ad euro 10.000,00:

15% versamento a favore di Duomo GPA in sede di definizione della rateizzazione;
l'85% in rate mensili, bimestrali o semestrali di eguale importo per massimo 24 mesi.

c) accertamenti superiori ad euro 10.000,00 fino ad euro 20.000,00:

20% versamento a favore di Duomo GPA in sede di definizione della rateizzazione.
l'80% in rate mensili, bimestrali o semestrali di eguale importo per massimo 36 mesi;

d) accertamenti oltre i 20.000,00:

30% versamento a favore di Duomo GPA in sede di definizione della rateizzazione
il 70% in rate mensili, bimestrali e semestrali od annuali di eguale importo per massimo 48 mesi;

A richiesta dei soggetti passivi di cui alle lettere a-b-c- i ratei possono non eccedere euro 250 con una maxirata finale residuale a saldo.

Per l'accettazione della richiesta di rateizzazione occorre produrre fidejussione bancaria od assicurativa; la fidejussione deve garantire un'importo pari al valore residuo maggiorato del 40% (sanzione come prevista dall'art.42, comma n.2, lett. a) del DPR n.380/2001)

Tutte le garanzie fidejussorie debbono essere "a prima chiamata" ed escutibili con un preavviso di 30 giorni a semplice richiesta di Duomo GPA;

Per gli accertamenti già prodotti alla data di esecutività del presente provvedimento deliberativo sono suscettibili, in via transitoria, della richiesta di rateizzazione che deve tassativamente essere comunicata a Duomo GPA entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessionaria agli interessati (tale facoltà è riservata anche nei casi in cui sia stata effettuata l'ingiunzione e/o il pignoramento).

La richiesta di rateizzazione presuppone la rinuncia agli eventuali ricorsi pendenti avanti la giustizia amministrativa; la rinuncia al contenzioso è formulata senza condizioni;

In via ordinaria la richiesta di rateizzazione è comunicabile entro 60 giorni dalla ricezione dell'accertamento relativo al credito vantato come definito da DUOMO GPA.

L'accertamento reca la possibilità per i soggetti passivi di richiedere la rateizzazione secondo le norme approvate dal Comune di Fano.

La mancata richiesta di rateizzazione nei termini comporta l'impossibilità di avvalersi successivamente di tale istituto.

TEMPISTICA ACCERTATIVA:

- 1) avviso informale comunque contenente gli elementi di fatto e di diritto relativi al ricalcolo del contributo di costruzione (entro 15 giorni possibilità di richiedere un incontro con DUOMO GPA ed acquisizione file pratica)
- 2) entro 30 giorni dall'incontro possibilità di addurre eventuali controdeduzioni;
- 3) dopo i successivi 30 giorni invio dell'avviso di liquidazione definitivo e successiva ingiunzione.

N.B. la possibilità di adire la commissione tecnica è ammessa, in ogni caso, prima dell'ingiunzione.

Nei casi in cui sia urgente procedere in relazione allo spirare dei termini di prescrizione è possibile agire in deroga alla tempistica sopra individuata

COMUNE DI FANO
 Allegato alla deliberazione n. 250 del Consiglio
 n. 24/10/2008
 di cui la parte allegata
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dott. ...)

IL DIRIGENTE
 Dott. ...

Fano, 19.10.09

COMUNE DI FANO
Nr. 0076966 del

COMUNE DI FANO
20 OTT. 2009

Presidente del Consiglio
PRES. CONSIGLIO
COPIA
SEG. GEN.
GAB.
DIRET. TENE.

ASS/URB
URB



Oggetto: Intervento alla proposta di delibera
relativa agli oneri di urbanizzazione.

Nell'ultimo comma, seconda pagina della
promessa che inizia con la parola "Condivisa" e
termina in terza pagina con la parola "Eubrovani")
modificare come qui interpretato:

5° rigo ultimo comma seconda pagina:
ritenuto che tale organismo possa opportunamente
essere costituito dal Difensore Civico, da un funzionario
Comunale individuato dal Dirigente responsabile <sup>IN MATERIA
DI RECUPERO ONERI</sup> con
Direttore Generale e da un ^{TECNICO} ~~funzionario~~ ^{DIPENDENTE COMUNALE} con
~~qualifica di "Assistente"~~ ^{INDIVIDUATO} dall'Amministrazione
~~zone Comunali attraverso una lista di nomi~~
~~che da richiederà all'Ordine Professionale (tale~~
~~attività sarà resa a titolo gratuito);~~ ^{per poter fornire}

→ DAL DIRIGENTE DI AREA TECNICA
DEL SETTORE LL.PP.

CONSEGNAIO IL 19/10/2009 AUS 18,00

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PSN ricevuto

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

* IN CASO DI INERZIA DELLO STESSO

IL SEG. GEN. COMUNALE
(Dott. Anna Maria Renzi)

Parere di regolarità tecnica:


Contrario in quanto:

- 1) l'alternatività generica del potere di nomina del funzionario comunale in capo ai soggetti individuati ("Direttore Generale o dirigente responsabile") -senza una prevalenza tra di essi o senza norme di relazione proprie dei comuni schemi amministrativi (es: concerto, iniziativa, proposta)- pregiudica la costituzione della commissione;
- 2) ove l'Ordine Professionale non produca la terna prevista risulterebbe pregiudicata la costituzione della commissione.

Fano 20/10/2009



IL DIRIGENTE
Dott. Oscar Ferreri



IL SPUNZIERE GENERALE
(Dott.ssa Antonietta Renzi)



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to Sig. Santorelli Alberto

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Renzi Antonietta

La presente deliberazione di Consiglio n. 250 del 21/10/2009 viene affissa all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi,dalla data odierna. La stessa viene inviata per le procedure attuative, ai seguenti Uffici: Ragioneria - Ass. Severi - Celani - De Leo

Fano, li 27 OTT. 2009.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Renzi Antonietta

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fano, li 27 OTT. 2009



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sig.ra Falcioni Anna

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi, a far data dal

27 OTT. 2009

Fano, li

F.to

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fano, li
